

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 ottobre 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001, n. 12.

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE Pag. 3

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)» Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2002, n. 4/R.

Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe.
Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2002, n. 5/R.

Regolamento attuativo dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile. ... Pag. 8

REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 1.

Norme in materia di bilancio e di contabilità della provincia autonoma di Bolzano Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2.

Provvedimenti per l'adozione di minori in provincia di Bolzano Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 3.

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo Pag. 10

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2002, n. 4.

Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2 «Provvedimenti per l'adozione di minori in provincia di Bolzano» Pag. 14

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 9.

Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza Pag. 14

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 10.

Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2002, n. 11.

Disciplina del settore fieristico Pag. 16

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 12.

Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2002, n. 13.

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali e successive modificazioni e integrazioni».
Pag. 19

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 6.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 7.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2002, n. 8.

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2002, n. 9.

Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2002, n. 10.

Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali - riteriore modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57. Pag. 29

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2002, n. 7.

Legge finanziaria regionale 2002. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2002, n. 8.

Bilancio di competenza e di cassa 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2002, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1997 n. 8, ad oggetto: «Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali deman- date alle Associazioni provinciali degli allevatori». Pag. 30

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2002, n. 10.

Provvedimenti in favore del Circolo ricreativo dipendenti Regione Molise. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2002, n. 11.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2000. Pag. 31

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n. 7.

«Attività di tassidermia e di imbalsamazione» art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998». Pag. 31

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001, n. 12.

Trasformazione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE) in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA). Abrogazioni di leggi regionali concernenti l'IRRSAE.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle D'Aosta n. 33 del 7 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trasformazione dell'IRRSAE in IRRE-VDA

1. In attuazione dell'art. 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 2000, n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa), l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), è trasformato in Istituto regionale di ricerca educativa della Valle d'Aosta (IRRE-VDA), di seguito denominato Istituto.

Art. 2.

Natura giuridica, autonomia, vigilanza e commissariamento

1. L'Istituto è ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia amministrativa e contabile.

2. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza dell'assessore regionale competente in materia di istruzione.

3. Nel caso di gravi e persistenti irregolarità o quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'Istituto, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione, procede allo scioglimento del consiglio dell'Istituto, alla risoluzione del contratto del direttore nei casi previsti dall'art. 14, comma 3, nonché alla nomina di un commissario straordinario.

Art. 3.

Ambiti di attività e principi informatori

1. L'Istituto, tenuto anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali, svolge funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome ed all'amministrazione scolastica regionale nei seguenti settori:

- a) ricerca educativa;
- b) ricerca nell'ambito della formazione del personale della scuola;
- c) documentazione didattico-pedagogica;
- d) innovazione degli ordinamenti scolastici.

2. L'Istituto opera nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza delle attività svolte alle esigenze delle istituzioni scolastiche autonome e dell'amministrazione scolastica regionale;
- b) aderenza delle azioni intraprese alle finalità espresse dalla normativa regionale vigente in materia di autonomia scolastica;

c) approfondimento e valorizzazione delle specificità dell'ordinamento scolastico regionale, con particolare riguardo alla dimensione bilingue;

d) collegamento e coordinamento con altri enti ed organismi operanti a supporto delle istituzioni scolastiche autonome a livello regionale e nazionale;

e) cooperazione con i soggetti istituzionali che contribuiscono all'offerta formativa sul territorio;

f) cura dei rapporti con gli organismi e le strutture similari di altri Paesi e definizione con essi di accordi e di ogni altra forma di collaborazione e di scambio di esperienze;

g) monitoraggio e valutazione interna delle attività svolte.

3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto può avvalersi delle competenze del personale appartenente al ruolo regionale degli ispettori tecnici.

Art. 4.

Direttiva assessorile

1. Nell'ambito delle linee generali di politica scolastica stabilite dalla Regione, il direttore informa la propria attività agli indirizzi, alle priorità strategiche ed agli obiettivi individuati con propria direttiva dall'assessore regionale competente in materia di istruzione.

2. La direttiva determina l'ammontare della dotazione finanziaria assegnata all'Istituto per il funzionamento e per lo svolgimento dei piani di attività.

Art. 5.

Piani di attività

1. Per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'Istituto, il direttore elabora, tenuto conto delle risorse assegnate e previo parere del consiglio dell'Istituto, un piano annuale ed uno pluriennale di attività, in conformità alla direttiva di cui all'art. 4 e sulla base delle esigenze e delle istanze delle istituzioni scolastiche autonome.

2. I piani indicano per ogni ambito di attività dell'Istituto:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) i progetti da realizzare;
- c) le risorse finanziarie;
- d) le modalità di valutazione interna.

3. I piani sono trasmessi all'assessore regionale competente in materia di istruzione.

Capo II

ORGANI

Art. 6.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio dell'Istituto;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.

Presidente

1. Il presidente rappresenta l'Istituto, convoca e presiede il consiglio dell'Istituto.

2. Il presidente è eletto tra i membri del consiglio dell'Istituto nella seduta di insediamento.

3. La carica di presidente non può essere ricoperta dal membro nominato in rappresentanza del personale con compiti di ricerca.

Art. 8.

Consiglio dell'Istituto

1. Il consiglio dell'Istituto è nominato con decreto dell'assessore regionale competente in materia di istruzione ed è composto da:

- a) un rappresentante del personale dell'Istituto con compiti di ricerca;

b) un rappresentante dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione, designato dall'assessore tra il personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche autonome;

c) un membro appartenente al personale operante a supporto delle istituzioni scolastiche autonome, designato dal Sovrintendente agli studi;

d) un rappresentante delle istituzioni scolastiche autonome della Regione, designato dal consiglio scolastico regionale tra i suoi membri;

e) un ricercatore o docente universitario con specifiche competenze in materia di politica scolastica e di ricerca educativa, designato dal consiglio dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste.

2. I membri del consiglio dell'Istituto durano in carica cinque anni.

3. Ai membri del consiglio dell'Istituto spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese il cui ammontare è determinato nel decreto di nomina; al presidente spetta un'indennità di carica il cui ammontare è determinato nel medesimo decreto.

Art. 9.

Funzioni e convocazione del consiglio dell'Istituto

1. Il consiglio dell'Istituto:

a) delibera il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le eventuali variazioni;

b) esprime parere al direttore sugli indirizzi generali di gestione;

c) riferisce alla giunta regionale sull'attività amministrativa del direttore, previa verifica degli obiettivi conseguiti fra quelli assegnatigli dall'assessore regionale competente in materia di istruzione;

d) fornisce al direttore un supporto tecnico-scientifico, in particolare:

1) esprimendo parere obbligatorio sul piano annuale e su quello pluriennale di attività;

2) fornendo i criteri e gli obiettivi generali per l'elaborazione dei programmi;

3) contribuendo al mantenimento della qualità didattica e scientifica delle scelte di programmazione relative ai diversi settori di attività dell'Istituto;

4) formulando proposte per il miglioramento qualitativo dei risultati delle azioni intraprese;

5) valutando la richiesta di proroga dell'assegnazione per il personale di cui all'art. 15, comma 4, lettera b).

2. Il presidente convoca il consiglio dell'Istituto ogni qualvolta si renda necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, nonché quando ne facciano richiesta almeno tre componenti, il direttore, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario.

Art. 10.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.

2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla giunta regionale ed è composto da tre membri.

3. I membri del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

4. I membri del collegio restano in carica cinque anni.

5. Nella prima seduta, il collegio elegge il presidente tra i propri componenti.

6. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso l'Istituto, anche individualmente.

7. Ai membri del collegio spetta un compenso, a carico del bilancio dell'Istituto, fissato con deliberazione della giunta regionale.

Capo III

DIRETTORE

Art. 11.

Nomina

1. Il direttore dell'Istituto è nominato dalla giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. L'incarico di direttore è conferito a soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) competenze derivanti da qualificata attività professionale o comprovata esperienza gestionale, almeno quinquennali, nel settore della formazione o della pubblica amministrazione;

c) conoscenza della lingua francese, da accertare con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di accesso del personale con qualifica dirigenziale.

3. Sono esonerati dall'accertamento linguistico di cui al comma 1, lettera c), coloro che abbiano già superato la relativa prova per l'accesso agli impieghi del comparto unico regionale della qualifica dirigenziale o per l'accesso ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo. Sono altresì esonerati dall'accertamento della lingua francese i funzionari delle amministrazioni dello Stato e dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta che abbiano già sostenuto la prova con esito positivo.

4. L'incarico di direttore può essere conferito anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Art. 12.

Compiti e responsabilità

1. Spettano al direttore dell'Istituto:

a) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Istituto verso l'esterno;

b) la gestione amministrativo-contabile;

c) la predisposizione del bilancio di previsione, e del conto consuntivo e delle eventuali variazioni;

d) l'elaborazione e l'attuazione del piano annuale e di quello pluriennale di attività e dei programmi settoriali;

e) la direzione ed il coordinamento delle attività dell'Istituto;

f) l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;

g) l'applicazione dei regolamenti interni;

h) la stipula dei contratti, compresi quelli di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal piano annuale e da quello pluriennale di attività, sulla base dei criteri fissati nei regolamenti interni.

2. Il direttore è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto e dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio dell'Istituto senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa in sede di verifica degli obiettivi da lui raggiunti.

Art. 13.

Disciplina del rapporto

1. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo, regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I contenuti del contratto di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sulla base della disciplina vigente per il personale regionale con qualifica dirigenziale. Gli oneri sono a carico del bilancio dell'Istituto.

3. L'incarico di direttore ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il conferimento dell'incarico di direttore a soggetti appartenenti ai ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo ovvero in servizio presso le amministrazioni dello Stato comporta il collocamento fuori ruolo.

Art. 14.

Assenza e decadenza

1. In caso di brevi assenze o di impedimento del direttore, l'ordinaria amministrazione è garantita da personale dell'Istituto, su delega del direttore.

2. Ove l'assenza o l'impedimento del direttore pregiudichino il regolare funzionamento dell'Istituto, la giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, ne sospende il contratto.

3. Oltre che nei casi di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 11/1997, la giunta regionale, sentito il consiglio dell'Istituto, procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore in caso di:

a) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;

b) gravi irregolarità amministrative e contabili rilevate dal collegio dei revisori dei conti;

c) valutazione negativa dei risultati della gestione.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la giunta regionale nomina un commissario per la gestione provvisoria dell'Istituto.

5. Al commissario spetta un compenso, a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, di importo non superiore a quello attribuito al direttore.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 15.

Personale

1. L'Istituto si avvale di personale con compiti di ricerca e di personale amministrativo, contabile, tecnico e ausiliario.

2. La giunta regionale stabilisce la dotazione del personale amministrativo, contabile, tecnico ed ausiliario appartenente al ruolo unico regionale, da assegnare all'Istituto. All'assegnazione procede la stessa giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione, previa motivata istanza del direttore.

3. Il personale con compiti di ricerca è individuato nell'ambito del personale scolastico dirigente, docente ed ispettivo, a tempo indeterminato appartenente ai ruoli regionali.

4. Il contingente di personale con compiti di ricerca è costituito da:

a) un contingente stabile e a tempo indeterminato, al fine di assicurare continuità e coordinamento all'attività dell'Istituto;

b) un contingente temporaneo di personale assegnato per un periodo di regola non eccedente complessivamente il quinquennio nel corso della carriera.

5. La giunta regionale può, in ogni caso, procedere ad ulteriori rinnovi dell'assegnazione temporanea del singolo ricercatore quando ciò risulti funzionale alla conservazione di professionalità maturate nell'ambito dell'Istituto. Tali rinnovi vengono disposti sulla base di motivata istanza del direttore, appositamente valutata dal consiglio dell'Istituto.

6. L'assegnazione di personale con compiti di ricerca comporta:

a) il collocamento fuori ruolo a tempo indeterminato con perdita della sede di titolarità per il personale di cui al comma 4, lettera a);

b) il collocamento fuori ruolo a tempo determinato con mantenimento della sede, limitatamente al primo quinquennio, relativamente al personale di cui al comma 4, lettera b).

7. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di istruzione, stabilisce la consistenza dei contingenti di personale di ricerca, stabile e temporaneo, previa motivata istanza del direttore in merito alla consistenza ed ai profili professionali richiesti per la determinazione dei contingenti.

8. Il personale con compiti di ricerca ed il personale amministrativo, contabile, tecnico ed ausiliario mantengono la dipendenza organica dalle amministrazioni scolastica e regionale di rispettiva appartenenza, alle quali competono i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali.

9. Il personale in servizio presso l'Istituto dipende dal direttore a livello funzionale, disciplinare ed amministrativo, salvo diverse disposizioni contrattuali.

10. Il servizio prestato presso l'Istituto è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 16.

Reclutamento

1. Il personale con compiti di ricerca è reclutato mediante selezione per titoli e colloquio.

2. L'assessore regionale competente in materia di istruzione stabilisce con proprio decreto, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, le modalità per l'espletamento delle procedure di reclutamento di cui al comma 1.

3. Alle esperienze precedentemente maturate presso gli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è attribuita una specifica valutazione.

Art. 17.

Regolamenti interni

1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il consiglio dell'Istituto, su proposta del direttore adotta uno o più regolamenti interni, approvati dall'assessore regionale competente in materia di istruzione, per l'amministrazione, l'organizzazione e la contabilità.

2. I regolamenti disciplinano in particolare:

a) i criteri della gestione, le procedure amministrativo-contabili e le connesse responsabilità;

b) l'organizzazione e l'articolazione interna;

c) le forme di valutazione e di controllo interni sull'efficienza, sui risultati della gestione complessiva e sull'attività dei ricercatori;

d) le modalità di funzionamento dell'Istituto e dei suoi organi.

Art. 18.

Collaborazioni

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Istituto può avvalersi di esperti e di consulenti esterni, partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con università, autonomie locali, istituti e soggetti pubblici e privati.

Capo V

RISORSE E GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 19.

Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Al fine di garantire la funzionalità dell'Istituto, la Regione concede a titolo gratuito beni immobili di sua proprietà, ovvero procede ad acquisizioni, ristrutturazioni o locazioni, curandone altresì la manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria è a carico dell'Istituto.

2. I beni mobili e le attrezzature tecnologiche fanno parte del patrimonio dell'Istituto che ne cura l'acquisto, l'inventariazione e la manutenzione.

3. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:

a) assegnazioni della Regione;

b) contributi di enti pubblici e privati;

c) redditi derivanti dalla cessione, a soggetti diversi dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della Regione, delle pubblicazioni prodotte in proprio dall'Istituto;

d) redditi per servizi prestati a favore di istituzioni pubbliche e private, diverse dall'amministrazione regionale e dalle istituzioni scolastiche autonome della regione;

e) eventuali donazioni, lasciti ed altre liberalità;

f) ogni altro vantaggio economico.

Art. 20.

Valutazione

1. La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'Istituto si realizza nel quadro della valutazione del sistema scolastico di cui all'art. 18 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche).

Art. 21.

Bilancio ed esercizio finanziario

1. Il bilancio preventivo dell'Istituto è deliberato dal consiglio dell'Istituto ed approvato dall'assessore regionale competente in materia di istruzione entro il 30 novembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è deliberato ed approvato, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 maggio dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce.

3. L'unità temporale della gestione del bilancio è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI E TRANSITORIE

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è determinato in lire 265 milioni (euro 136.861) per l'anno 2001 ed in annui euro 279.200 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06. «Attività culturali e scientifiche», al capitolo 57470 la cui descrizione viene così modificata: «Finanziamento a favore dell'IRRE della Valle d'Aosta», e si provvede:

a) per lire 200 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 203.800, per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 57470 dello stesso obiettivo programmatico;

b) per lire 45 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 65.070, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 65920 «Spese per restauro e manutenzione straordinaria di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, nonché installazione impianti e sistemazione museale (comprende interventi rilevanti ai fini IVA)», dell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 «Attività culturali - musei, beni culturali e ambientali»;

c) per lire 20 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 10.330, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 20472 «Spese su immobili destinati ad uffici e servizi: riscaldamento, manutenzione ordinaria e gestione impianti», dell'obiettivo programmatico 1.3.1. «Funzionamento dei servizi regionali».

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 25 agosto 1980, n. 43;
- b) 14 luglio 1982, n. 20;
- c) 3 maggio 1983, n. 24;
- d) 16 giugno 1983, n. 58;
- e) 15 aprile 1987, n. 25;
- f) 3 luglio 1989, n. 40;
- g) 26 maggio 1993, n. 55;
- h) 4 giugno 1999, n. 10.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Il segretario dell'IRRSAE, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa dalle funzioni alla data di insediamento del direttore.

2. Fino all'adozione dei regolamenti interni di cui all'art. 17 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto dell'IRRSAE e le disposizioni regolamentari ed organizzative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori dei conti resta in carica il collegio nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2001/2002, le determinazioni dell'Amministratore temporaneo di cui all'art. 24, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003) sostituiscono la direttiva di cui all'art. 4, previa approvazione dell'assessore regionale competente in materia di istruzione.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, la direttiva di cui all'art. 4 è emanata entro il mese di febbraio di ogni anno.

6. Il personale docente assegnato per comando all'IRRSAE alla data di entrata in vigore della presente legge è confermato, salvo rinuncia, presso l'Istituto fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale sono espletate le procedure di reclutamento di cui all'art. 16 e, comunque, non oltre il 31 agosto 2003.

7. L'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'IRRSAE e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. In sede di prima applicazione, le nomine del consiglio dell'Istituto, del collegio dei revisori dei conti e del direttore sono effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 27 luglio 2001.

VIÉRIN

02R0521

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche ed integrazioni al regolamento 14 aprile 2000, n. 4/R (Disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Viverone)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 5/1972 e n. 616/1977;

Visto il regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4-6056 del 14 maggio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

«REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 14 APRILE 2000, N. 4/R (DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SULLE ACQUE DEL LAGO DI VIVERONE)».

Art. 1.

1. Dopo il comma 12 dell'art. 2 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:

«12-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di navigazione a propulsione elettrica condotte esclusivamente per la pratica della pesca.».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 del regolamento regionale 14 aprile 2000, n. 4/R, è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, è consentita in via sperimentale, sino al 1° novembre 2002 termine rinnovabile con apposito atto del settore regionale competente, la navigazione alle unità a motore senza limiti di potenza, di lunghezza non superiore a 6.50 metri (f.t.), munite di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Viverone. Tali autorizzazioni non possono superare le 30 giornaliere.»

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 14 maggio 2002

GHIGO

02R0494

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2002, n. 4/R.

Regolamento attuativo della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna). Modalità costitutive e di funzionamento delle commissioni locali valanghe.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 24 del 13 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Vista gli articoli 33 e 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37 - 6222 del 3 giugno 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1999, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA MONTAGNA). MODALITÀ COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI LOCALI VALANGHE

Art. 1.

Costituzione delle Commissioni locali valanghe

1. In attuazione dell'art. 40 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), le comunità montane sul cui territorio si renda necessario l'esercizio delle attività di controllo dei fenomeni nivologici e la segnalazione, ai fini della tutela della pubblica incolumità, del pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico, costituiscono, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 16/1999, Commissioni locali valanghe (CLV).

2. Qualora si renda opportuno in relazione alle specificità territoriali, ottimizzare e razionalizzare funzioni e compiti delle CLV, più comunità montane possono costituire un'unica commissione, con competenza territoriale estesa a tutti i comuni facenti parte delle comunità montane operanti in forma associata.

Art. 2.

Compiti

1. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esercita nel rispetto della metodologia operativa di cui all'art. 4, attività di controllo e monitoraggio dei fenomeni nivometeorologici segnatamente connessi al potenziale verificarsi di fenomeni valanghivi;

b) formula nell'ambito della funzione consultiva svolta a favore della comunità montana, pareri tecnici per i successivi provvedimenti e iniziative di competenza delle singole amministrazioni comunali interessate da assumere in relazione allo stato di pericolosità in atto;

c) accerta le incipienti condizioni di pericolo valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche, impianti o infrastrutture di interesse pubblico; segnala tempestivamente ogni informazione all'autorità locale per l'adozione degli opportuni atti da porre in essere ai fini della tutela della pubblica incolumità;

d) accerta la cessazione dello stato di pericolo e ne fornisce comunicazione all'autorità locale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3.

Ambito territoriale di competenza

1. La CLV opera nell'ambito del territorio della comunità montana o nei territori di più comunità montane nei casi previsti all'art. 1, comma 2.

Art. 4.

Metodologia operativa

1. La CLV predispose e adotta uno specifico piano d'attività, in cui sono evidenziati gli ambiti d'azione e le modalità operative; copia del piano d'attività viene trasmessa alla direzione regionale economia montana e foreste ed alla direzione regionale servizi tecnici di prevenzione.

2. Il piano d'attività deve analizzare e documentare i seguenti aspetti:

a) individuazione delle aree critiche del territorio di competenza esposte a valanga, indicate su cartografia in scala adeguata, e dei possibili scenari di rischio legati a situazioni di pericolo di caduta valanghe.

b) individuazione di siti, ritenuti sicuri e significativi delle condizioni d'innescamento del territorio da monitorare, per il rilevamento di dati relativi alla stratigrafia e al grado di consolidamento del manto nevoso, e per l'esecuzione di test di stabilità.

3. Il settore meteorografico e reti di monitoraggio della direzione regionale servizi tecnici di prevenzione rende disponibili alle CLV i dati nivometeorologici di base per lo svolgimento delle attività tecniche di previsione del pericolo di valanghe e fornisce il supporto tecnico-scientifico per l'adozione di metodologie operative comuni sul territorio regionale in particolare per i seguenti aspetti:

a) la definizione delle modalità di creazione di un archivio delle informazioni note relative agli eventi valanghivi del passato e di quelli che dovessero verificarsi in futuro nelle aree di competenza della CLV, utilizzando come base di riferimento per la raccolta dei dati il Modello 7 A.I.NE.VA.

b) la definizione delle modalità di acquisizione e di archiviazione delle informazioni di base necessarie a formulare valutazioni sul pericolo locale di valanghe (Carte di localizzazione probabile delle valanghe, dati meteorologici e nivologici, bollettini di previsione nivometeorologica, dati stratigrafici e di stabilità del manto nevoso).

c) la definizione della modalità di gestione delle informazioni storico-statistiche caratterizzanti gli eventi valanghivi del passato e dei relativi dati nivometeorologici per la stima probabilistica del distacco di valanghe;

d) l'individuazione dei criteri per la definizione di soglie di riferimento relative ai principali parametri nivometeorologici rilevati o previsti, al fine di stabilire procedure per la convocazione tempestiva della commissione in condizioni di criticità.

Art. 5.

Sede

1. Le riunioni della commissione si tengono, di norma, presso la sede della comunità montana o, per le CLV gestite in forma associata, della comunità montana capofila.

2. In situazioni eccezionali possano aver luogo in sede diversa, in relazione alle condizioni di agibilità delle vie di comunicazione.

Art. 6.

Composizione

1. La CLV è composta da:

a) il presidente della comunità montana, o della comunità montana capofila per le CLV gestite in forma associata, con funzioni di presidente, o suo delegata;

b) un congruo numero di esperti a seconda delle esigenze delle singole comunità montane, scelti tra residenti nella comunità montana interessata, di comprovata esperienza in campo nivologico e in possesso di certificazione attestante la partecipazione a specifici corsi riconosciuti dall'A.I.NEVA sulle tematiche inerenti i fenomeni valanghivi.

2. Gli esperti di cui al comma 1, lettera b) sono preferibilmente individuati tra i rappresentanti degli enti o gli appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- a) comuni facenti parte della comunità montana;
- b) AMSI;
- c) società di gestione impianti a fune;
- d) associazione delle guide alpine;
- e) C.N.S.A.S.;
- f) personale della rete nivologica regionale.

Art. 7.

Insiediamento e nomine

1. La commissione è costituita dalla comunità montana interessata, previa verifica dei requisiti e disponibilità dei suoi componenti.

2. La CLV, come suo primo atto, procede alla nomina del vicepresidente e del segretario verbalizzante. Le nomine avvengono con votazione espressa a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La durata, le eventuali variazioni dei componenti e tutte le modalità procedurali attinenti il funzionamento della CLV sono stabilite dalla comunità montana interessata.

4. Le CLV costituite in forma associata tra più comunità montane, sono costituite dalla comunità montana capofila, previa delega formale degli enti montani associati. Con lo stesso atto vengono altresì designati i rappresentanti dei comuni interessati.

5. Copia della deliberazione di costituzione della commissione o di variazione del nominativo dei suoi membri è inviata alla direzione regionale servizi tecnici di prevenzione, settore meteoridrografico e reti di monitoraggio e alla direzione regionale economia montana e foreste.

Art. 8.

Atribuzione e competenze dei membri

1. Il presidente convoca la commissione, stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno e dirige i lavori della commissione.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. Il segretario redige i pareri della CLV, ne invia copia agli enti di competenza, aggiorna il registro dei pareri e conserva la corrispondenza provvedendo altresì a garantire attraverso ulteriori atti e disposizioni, il regolare funzionamento tecnico-amministrativo della commissione.

Art. 9.

Convocazione

1. La commissione si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno, prima dell'inizio della stagione invernale.

2. La commissione si riunisce, inoltre, in via straordinaria ogni volta che si profili uno stato di pericolo o di urgente necessità. In tali casi la convocazione può essere fatta dal presidente, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi membri, oltre che dal sindaco di un comune interessato, con i mezzi che saranno ritenuti più idonei.

Art. 10.

Validità degli atti della commissione

1. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Delle deliberazioni adottate dalla CLV nell'esercizio delle funzioni consultive di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) è inviata copia alla comunità montana ed alle amministrazioni comunali interessate. In caso di emergenza o di effettivo pericolo, la Commissione, prima dell'esecuzione dei sopralluoghi, provvede a preallertare i sindaci dei comuni interessati. Le disposizioni assunte in sede di sopralluogo sono immediatamente segnalate, attraverso idonei mezzi di comunicazione, ai sindaci delle amministrazioni interessate per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza ai fini della tutela della pubblica incolumità. Le decisioni della CLV vengono comunque formalizzate entro le ventiquattro (o quarantotto) ore successive e tempestivamente inoltrate agli enti competenti.

3. I sindaci dei comuni attualmente o potenzialmente esposti a pericolo devono garantire la propria reperibilità durante lo svolgimento dei lavori al fine della successiva eventuale adozione degli atti di competenza.

Art. 11.

Assicurazione degli operatori ed attrezzature

1. Le comunità montane possono stipulare contratti di assicurazione a favore dei membri della CLV per i rischi di infortunio a cui sono esposti durante lo svolgimento delle specifiche attività e per la responsabilità civile verso terzi derivante dagli atti relativi all'adempimento dei compiti istituzionali.

2. Le comunità montane si dotano dell'attrezzatura tecnica specifica, nella configurazione di base, per l'analisi e la valutazione della stabilità del manto nevoso.

Art. 12.

Formazione professionale degli operatori

1. La Regione Piemonte, attraverso le proprie strutture organizzative, coerentemente con i contenuti e le metodologie dei percorsi formativi adottati dall'A.I.NEVA, può promuovere opportune iniziative volte a favorire la formazione tecnico professionale degli operatori impegnati nelle attività delle commissioni locali valanghe.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 giugno 2002

GHIGO

02R0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2002, n. 5/R.

Regolamento attuativo dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 13 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002);

Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38 - 6223 del 3 giugno 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 5-BIS DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1994, N. 97 (NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE), PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE MINIMA INDIVISIBILE

Art. 1.

Compendio unico agricolo di montagna

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come introdotto dall'art. 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnano:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'art. 2, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 2.

Superficie minima indivisibile

1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6, della legge n. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa sostituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 1.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di ettari 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 giugno 2002

GHIGO

02R0496

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 1.

Norme in materia di bilancio e di contabilità della provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 12 febbraio 2002)

(Omissis).

02R0534

LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2.

Provvedimenti per l'adozione di minori in provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 12 febbraio 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Bolzano fornisce, nei limiti delle proprie competenze, assistenza e sostegno alle coppie di coniugi con dimora stabile in Alto Adige, che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

2. L'assistenza e il sostegno sono offerti nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e internazionale e in particolare conformemente ai principi e alle direttive della Convenzione per la cooperazione in materia di adozione internazionale, sottoscritta a L'Àja il 29 maggio 1993, e alla legge 4 maggio 1983, n. 184 «Diritto del minore ad una famiglia», modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di seguito denominata «Legge statale sull'adozione».

Art. 2.

Assistenza della provincia

1. La provincia autonoma di Bolzano offre alle coppie di coniugi che hanno già presentato al tribunale la dichiarazione di disponibilità a un'adozione internazionale, o che sono in procinto di presentarla, assistenza legale, sociale e psicologica.

2. L'assistenza è offerta in tutte le fasi dell'adozione: nella preparazione all'adozione, per le procedure di adozione in Italia e nel periodo post-adozione.

3. A tale scopo la provincia:

a) promuove la creazione di una rete che offra alle coppie di coniugi assistenza giuridica, sociale e psicologica e coordina e controlla l'attività di tale rete;

b) stabilisce contatti e intrattiene rapporti, anche sotto forma di apposite convenzioni, con:

1) la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 38 della legge statale sull'adozione;

2) i centri di intermediazione italiani ed esteri, gli uffici giudiziari e tutte le organizzazioni e strutture che operano nel campo dell'adozione internazionale.

4. Previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, la provincia svolge anche i seguenti compiti amministrativi:

a) rilascio del certificato di conformità ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera i), e dell'autorizzazione di ingresso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera h), della legge statale sull'adozione;

b) custodia degli atti e delle informazioni ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera e), della legge statale sull'adozione e informazione dei genitori adottivi in merito allo stato di salute del bambino conformemente alle disposizioni vigenti;

c) verifica dei requisiti e controllo dell'attività dei centri di intermediazione privati, su incarico della giunta provinciale;

d) informazione della popolazione nonché formazione e aggiornamento del personale del settore sanitario e dei servizi sociali, che opera nel campo dell'adozione;

e) raccolta e valutazione su base periodica di dati statistici sulle adozioni internazionali nella provincia di Bolzano.

Art. 3.

Ente pubblico autorizzato

1. Ai sensi dell'art. 39-*bis*, comma 2, della legge statale sull'adozione e in corrispondenza ai presupposti di cui all'art. 39-*ter* della citata legge, la provincia autonoma di Bolzano può istituire un ente pubblico autorizzato con i compiti di cui all'art. 31, comma 3, della citata legge.

Art. 4.

Gruppo di sostegno psicologico e sociale

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui all'art. 29-*bis*, comma 4, della legge statale sull'adozione è istituito un gruppo di sostegno psicologico e sociale composto da operatori dell'area dei distretti sociali del servizio sociopedagogico e da psicologi della sanità pubblica o di centri privati convenzionati.

Art. 5.

Sostegno dei centri di intermediazione autorizzati

1. La giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 20-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano», a sostenere con adeguati mezzi finanziari i centri di intermediazione privati in provincia di Bolzano. Tali centri di intermediazione devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 39-*ter* della legge statale sull'adozione ed essere inoltre in possesso dell'autorizzazione della commissione nazionale per le adozioni internazionali per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 39, comma 1, lettera c), della legge statale sull'adozione.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa a carico degli esercizi 2002 e 2003 per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli da 1 a 4, stimata in 335.697 euro all'anno, si provvede mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2002-2003 nel bilancio triennale 2001-2003, sezione 10 - settore 10.2, lettera b.1.

2. La spesa per gli interventi di cui all'art. 5 è autorizzata con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 29 gennaio 2002

DURNWALDER

02R0535

LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 3.

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 10 del 5 marzo 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché le attività di organizzazione e intermediazione di viaggi esercitate dalle associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135.

Art. 2.

Definizione e attività

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività.

2. Le agenzie di viaggio e turismo oltre alle attività di cui al comma 1 possano svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, anche le seguenti attività:

a) l'organizzazione di gite individuali o collettive e visite di città con ogni mezzo di trasporto;

b) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei e altri tipi di trasporto;

c) l'accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai clienti;

d) la prenotazione di servizi presso strutture ricettive e di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito (Vouchers) per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;

f) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

g) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei clienti;

h) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori, dei recessi, dei danni alle cose trasportate e di altri rischi connessi ai viaggi;

j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;

k) la prenotazione e la vendita di biglietti per concerti, esposizioni, fiere e altre manifestazioni;

l) l'organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;

m) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.

Art. 3.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 2 e l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo sono soggetti ad autorizzazione dell'assessore provinciale al turismo.

2. La relativa domanda, contenente le complete generalità del richiedente, la denominazione prescelta e l'indirizzo, va presentata alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. In esse il richiedente deve dichiarare:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;

b) di avere la capacità di agire ai sensi del codice civile e di offrire la necessaria affidabilità;

c) di disporre di locali indipendenti e facilmente accessibili, nei quali viene svolta esclusivamente l'attività di agenzia di viaggio e turismo;

d) di disporre di attrezzature adeguate alle attività dell'impresa.

3. Nella domanda il richiedente deve inoltre rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive relative:

a) alla cittadinanza e alla residenza;

b) alla qualifica di direttore tecnico;

c) all'impegno di prestare prevalentemente la propria opera nell'agenzia;

d) al casellario giudiziale e ai carichi pendenti;

e) a procedure fallimentari o concorsuali;

f) all'iscrizione nel registro delle imprese.

4. Qualora la persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia sia persona diversa dal richiedente, la domanda deve contenere anche le complete generalità del direttore tecnico. Quest'ultimo deve inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d).

5. Alla domanda va allegata la planimetria dei locali di esercizio.

6. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione, o entro l'ulteriore termine eventualmente assegnato per la regolarizzazione della documentazione.

Art. 4.

Apertura di filiali

1. Per l'apertura di filiali il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di un'agenzia di viaggio e turismo deve inoltrare alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi la comunicazione dell'inizio attività. Questa deve contenere l'ubicazione, l'indicazione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché una planimetria dei locali. Se si tratta di un'agenzia con apertura stagionale, ciò va comunicato espressamente. Ogni variazione deve essere comunicata alla ripartizione provinciale competente.

2. Nel caso in cui i locali non corrispondano ai requisiti prescritti per legge, l'assessore provinciale al turismo può interdire entro 30 giorni con provvedimento motivato l'esercizio dell'attività.

Art. 5.

Denominazione

1. La denominazione non deve essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale, trarre in inganno ed essere inadatta. Le filiali devono adottare la stessa denominazione della sede principale.

2. Non può essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o relative frazioni, comprensori, province o regioni europee.

3. La denominazione delle agenzie che svolgono attività di vendita al pubblico deve essere evidenziata con insegne visibili che specifichino anche l'attività delle stesse.

Art. 6.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato.

2. Il mutamento delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione è soggetto alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo.

3. Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie stagionali.

4. Le agenzie devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

Subingresso

1. In caso di trasferimento dell'agenzia di viaggio e turismo per atto tra vivi, il subentrante è autorizzato alla conduzione provvisoria sino alla definizione della domanda di autorizzazione all'esercizio se, contestualmente alla presentazione della stessa, dimostra il possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

2. In caso di trasferimento dell'agenzia per causa di morte, gli eredi, il curatore dell'eredità o l'esecutore testamentario possono, sino alla definizione del trasferimento e sulla base dell'autorizzazione esistente, continuare l'esercizio, nominando un preposto entro un termine che comunque non può superare un anno, ove non abbiano i requisiti di cui all'art. 9. Decorso inutilmente tale termine, l'assessore al turismo dichiara la decadenza dell'autorizzazione. La continuazione dell'esercizio va comunicata alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi nel termine di 30 giorni.

Art. 8.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data del rilascio. L'autorizzazione è altresì revocata quando al titolare vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinata ovvero quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto il diniego dell'autorizzazione.

Art. 9.

Requisiti professionali del titolare o del direttore tecnico dell'agenzia di viaggio e turismo

1. Il titolare dell'agenzia di viaggio e turismo che ne assuma la responsabilità tecnica deve dimostrare di possedere adeguate conoscenze professionali, in particolare in materia di amministrazione e organizzazione di agenzie di viaggio e turismo, di tecnica, di legislazione e di geografia turistica e la conoscenza di almeno tre lingue, tra le quali comunque l'italiano e il tedesco. Questi requisiti possono essere dimostrati tramite il superamento di un esame di idoneità da sostenersi dinanzi all'apposita commissione di cui all'art. 10, oppure tramite un diploma di scuola media superiore con specializzazione turistica, un diploma di laurea con specializzazione turistica oppure un diploma di laurea a indirizzo economico o giuridico, e in ogni caso con una documentazione comprovante una pratica di un anno con mansioni commerciali presso un'agenzia di viaggio, un'associazione turistica oppure un consorzio turistico.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia e non possieda i requisiti professionali di cui al comma 1, la responsabilità tecnica dell'agenzia deve essere affidata a un direttore tecnico collaboratore a tempo pieno dell'impresa.

3. Il titolare, o l'eventuale direttore tecnico, può assumere la direzione tecnica di filiali.

4. Il titolare dell'agenzia deve, su richiesta della ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, fornire la documentazione idonea a comprovare il rapporto in atto con il direttore tecnico e gli obblighi connessi a tale rapporto.

5. La sostituzione nella responsabilità tecnica dell'agenzia deve essere comunicata alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi. Qualora il direttore tecnico cessi di prestare la propria opera nell'agenzia, deve essere sostituito entro il termine di sei mesi. Decorso tale termine, l'autorizzazione è sospesa fino ad avvenuta sostituzione. Fino alla nomina del nuovo direttore tecnico il titolare è responsabile anche della direzione tecnica.

Art. 10.

Commissione esaminatrice ed esame di idoneità

1. Ai fini di cui all'art. 9 la giunta provinciale nomina una commissione composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale competente in materia di agenzie di viaggio e turismo, che la presiede, o un sostituto da lui nominato;

b) tre esperti in materia, di cui uno designato dall'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo più rappresentativa a livello provinciale;

c) un esperto in ciascuna lingua oggetto di esame o un sostituto da lui nominato.

2. Per la valida costituzione della commissione è richiesta la partecipazione dei membri di cui al comma 1, lettere a) e c), e di un membro di cui alla lettera b).

3. La commissione dura in carica un quinquennio.

4. Ai membri della commissione sono corrisposte, in quanto spettino, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

5. Sono ammessi all'esame di idoneità coloro che sono in possesso almeno del diploma di una scuola superiore triennale oppure del diploma di scuola media superiore e che abbiano prestato servizio con mansioni commerciali per almeno un anno presso agenzie di viaggio, associazioni turistiche o consorzi turistici.

6. La giunta provinciale determina le materie d'esame, mentre il direttore della ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi definisce i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove d'esame.

7. La conoscenza delle lingue prescelte può essere dimostrata anche mediante diploma di scuola media superiore, purché la lingua

prescelta sia stata insegnata tutti i cinque anni, oppure mediante diploma di laurea in lingue, diploma di liceo linguistico o mediante certificazioni riconosciute in campo internazionale per l'accesso di stranieri alle università del paese ove la lingua in questione è lingua ufficiale. La conoscenza delle lingue italiana e tedesca può essere provata anche mediante l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma di scuola media superiore di secondo grado.

Art. 11.

Requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo

1. Hanno titolo per acquisire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo:

a) coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1, o dell'attestato di abilitazione conseguito presso altra Regione o presso la provincia autonoma di Trento, oppure che comprovino l'iscrizione nel registro della Regione di provenienza, fermo restando l'obbligo di cancellazione dal registro stesso dal momento in cui iniziano ad esercitare la propria attività in provincia di Bolzano;

b) coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge risultino comunque già autorizzati all'esercizio dell'attività di direttore tecnico;

c) i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea in possesso dei titoli e documenti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

d) direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparabile, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

Art. 12.

Assicurazioni

1. Prima dell'apertura, le agenzie di viaggio e turismo devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione a viaggi e soggiorni, nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso il cliente, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, dell'importo minimo di 1.550.000,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Copia della polizza assicurativa va acquisita dalla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi prima della consegna dell'autorizzazione.

Art. 13.

Obblighi inerenti all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità. Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve garantire un'apertura minima di quattro ore per giornata d'esercizio e renderla nota mediante esposizione alla clientela.

2. Il titolare che intende procedere a una chiusura temporanea dell'agenzia superiore a un mese ne deve dare preventiva comunicazione alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, indicandone i motivi e la durata.

3. Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Un periodo di chiusura superiore a un anno comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14.

Elenco delle agenzie

1. Le agenzie di viaggio autorizzate ai sensi della presente legge e le rispettive filiali sono iscritte nell'apposito elenco istituito presso la ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi che provvede alla sua tenuta, al suo aggiornamento, nonché alla sua pubblicazione annuale nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Del rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

Art. 15.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi predisposti dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dalle imprese di cui all'art. 18, concernenti viaggi, escursioni e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

a) il soggetto produttore o organizzatore;

b) le date di svolgimento;

c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione e la categoria;

f) i termini per le iscrizioni e per i relativi reccesi;

g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

h) il periodo di validità del programma;

i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

j) il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e il termine ultimo di informazione dell'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

k) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;

m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

2. I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni e organizzazioni di cui all'art. 16 devono contenere le indicazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l). Devono essere rispettate le disposizioni della lettera m), nel caso in cui il viaggio comprenda più di sette pernottamenti,

3. Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio.

4. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

5. È vietata la diffusione di pubblicazioni non conformi alle disposizioni della presente legge.

Art. 16.

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro nonché le organizzazioni del servizio giovani che svolgono la loro attività in provincia di Bolzano nell'ambito delle vigenti leggi provinciali e statali o che sono iscritte nel registro provinciale delle associazioni di volontariato possono organizzare per i propri associati e i componenti del loro nucleo familiare - esclusivamente nell'esercizio dei loro compiti istituzionali e con i limiti di cui ai commi 4 e 6 - viaggi di gruppo con almeno dieci partecipanti senza l'autorizzazione di cui all'art. 3. Resta comunque escluso l'esercizio di detta attività svolto in forma continuativa e in modo professionale con finalità di profitto.

2. Ai fini di cui al comma 1 le associazioni e organizzazioni ivi indicate devono possedere i seguenti requisiti:

a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività, desumibile anche dallo statuto sociale;

b) fruizione dei servizi solo da parte degli associati e dei componenti del loro nucleo familiare;

c) l'attività statutaria di cui al comma 1, deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella di cui all'art. 2.

3. Per la partecipazione ai viaggi di gruppo e ai soggiorni di cui al presente articolo, l'iscrizione all'associazione organizzatrice vale soltanto se essa può essere provata.

4. Per l'organizzazione di viaggi di gruppo svolta in forma non continuativa, non professionale e senza scopo di lucro da parte di altri organizzatori, rispettivamente per la partecipazione ai viaggi di gruppo da parte di non soci delle suddette associazioni e organizzazioni vale l'importo massimo di 300,00 euro. Tale importo può essere aumentato dalla giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

5. Sono altresì esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione gli enti pubblici e le associazioni che forniscono prestazioni sanitarie e sociali. Un elenco delle organizzazioni interessate verrà approvato da parte della giunta provinciale.

6. Le associazioni senza scopo di lucro di cui ai commi 1 e 5, le associazioni di categoria, nonché le associazioni turistiche e i consorzi turistici, l'azienda di cura e l'azienda di soggiorno e turismo, operanti in Alto Adige in collaborazione con le agenzie di viaggio e turismo, possono anche per i non soci rendere noti i viaggi e provvedere alle iscrizioni senza autorizzazione; la collaborazione con l'agenzia di viaggio deve essere evidenziata nelle iniziative informative e nel contratto di viaggio di ciascun partecipante.

Art. 17.

Uffici di biglietteria

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie locali operanti nel territorio provinciale nonché i punti per la vendita di biglietti delle autolinee pubbliche, della navigazione aerea e delle linee marittime, lacuali e fluviali.

Art. 18.

Esonero dall'obbligo di munirsi di autorizzazione

1. Le imprese che esercitano l'attività di autoservizi pubblici non di linea possono organizzare direttamente, senza autorizzazione, gite e escursioni comprendenti non più di un pernottamento. Proposte e iscrizioni per tali gite o escursioni possono essere effettuate con rimborso delle relative spese anche tramite l'organizzazione turistica locale. Ciò vale anche per le agenzie di viaggio e turismo. Inoltre queste imprese sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 12 e all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i).

2. All'Alto Adige Marketing, alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cura, soggiorno e turismo è consentita l'attività inerente alla prenotazione di soggiorni, anche con tipiche prestazioni accessorie, senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, con i limiti di cui all'art. 12, purché ciò sia limitato alla propria area di competenza.

3. Alle scuole di alpinismo e alle guide alpine e guide sciatori è consentito di provvedere direttamente, esclusivamente per le persone accompagnate, all'alloggio, ai trasporti e agli altri servizi eventualmente necessari per lo svolgimento delle ascensioni ed escursioni in Europa, in osservanza dell'art. 12 e dell'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i). L'organizzazione di gite in tutti gli altri Paesi è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 6.

Art. 19.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 16 e 18, nonché l'accertamento delle violazioni delle norme di cui alla presente legge sono svolte dalla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi tramite personale appositamente incaricato oppure, su richiesta, dagli organi di Stato.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.500,00 euro.

2. Chiunque non rispetti le disposizioni dell'art. 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 4.000,00 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 dà luogo a diffida e in caso di ripetizione della violazione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. In caso di ulteriori violazioni, l'autorizzazione può essere sospesa e successivamente revocata.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 dà luogo a diffida e in caso di ripetizione della violazione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso che non venga ripresa l'attività, decorso il periodo di chiusura prorogato, l'autorizzazione può essere revocata.

5. Chiunque non presti effettivamente la propria prevalente attività presso l'agenzia di viaggio di cui è titolare o direttore tecnico, dà luogo a diffida e in caso di ripetizione si irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 4.000,00 euro.

6. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 dà luogo a diffida e, in caso di recidiva, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.

7. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se preceduta dal pagamento della sanzione mediante oblazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

Art. 21.

Norme finali e transitorie

1. L'art. 18 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, è abrogato.

2. Le licenze di pubblica sicurezza rilasciate ai sensi dell'art. 5 del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, valgono come autorizzazioni a norma dell'art. 3 della presente legge. Le agenzie di viaggio e turismo in possesso delle predette licenze sono iscritte d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 14.

3. Coloro che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per la direzione tecnica ai sensi del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523, non sono tenuti a sostenere l'esame di cui all'art. 10 per l'assunzione della direzione tecnica dell'agenzia. A tal fine devono tuttavia presentare alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi domanda di abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di cui all'art. 11, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti in provincia alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano in possesso dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di cui all'art. 11, rispettivamente persone in possesso dei requisiti per accompagnatori turistici e che già da quattro anni si occupano dell'organizzazione di viaggi presso organizzazioni senza scopo di lucro, possono conseguire l'idoneità previo superamento di un esame colloquio nelle materie previste dall'art. 9, comma 1, da sostenersi dinanzi alla commissione di cui all'art. 10. A tal fine gli interessati devono presentare domanda alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima applicazione della presente legge il termine per la sostituzione del direttore tecnico previsto dall'art. 9, comma 5, è sospeso fino all'espletamento della prima sessione d'esami per l'accertamento del possesso dei requisiti di direttore tecnico, effettuata ai sensi della presente legge.

6. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge si occupano dell'organizzazione di viaggi senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3, devono adeguarsi a quanto ivi disposto entro due anni da tale data.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 20 febbraio 2002

DURNWALDER

02R0536

LEGGE PROVINCIALE 15 marzo 2002, n. 4.

Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2 «Provvedimenti per l'adozione di minori in provincia di Bolzano».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 26 marzo 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Disposizioni finanziarie*) - 1. Alla copertura della maggiore spesa per l'anno 2002 derivante dagli articoli da 1 a 4 della presente legge, stimata in 335.000 euro, si provvede mediante utilizzo di una quota equivalente dello stanziamento nel bilancio 2002 sul fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi - spese correnti (cap. 102115) di cui al punto 1 dell'allegato n. 3 al bilancio medesimo. La giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, ad adottare le conseguenti variazioni di bilancio.

2. Alla maggiore spesa per gli interventi di cui al comma 1 per gli anni 2003 e 2004, stimata in 335.000 euro all'anno, si provvede mediante corrispondente quota dello stanziamento previsto per il biennio 2003-2004 nel bilancio triennale 2002-2004, sezione 5 - settore 5.1, lettera b.1.

3. La spesa per gli interventi di cui all'art. 5 è autorizzata con legge finanziaria annuale».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 15 marzo 2002

DURNWALDER

02R0537

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2002, n. 9.

Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 10 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione in armonia con i principi costituzionali coopera con lo Stato e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurezza e partecipa alle forme di coordinamento disciplinate dalle leggi dello Stato.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza urbana e territoriale, nonché dell'ordinata convivenza della comunità veneta, privilegiando le azioni di prevenzione.

Art. 2.

Interventi di promozione regionale

1. La giunta regionale sostiene iniziative per realizzare progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità, con prioritaria attenzione a:

a) diffondere una cultura della legalità e un'ordinata e pacifica convivenza civile anche, previe intese, attraverso il sistema formativo;

b) realizzare attività formative nonché promuovere forme di riconoscimento al merito e di aggiornamento per operatori nel settore della sicurezza;

c) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento di dati statistici, tra le polizie locali presenti nel Veneto d'intesa tra gli enti;

d) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione.

2. Al fine di incentivare una adeguata e razionale presenza e localizzazione dei presidi delle forze addette alla sicurezza sul territorio regionale la giunta regionale è autorizzata a promuovere e stipulare intese o accordi di programma con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza.

Art. 3.

Contributi a favore degli enti locali

1. La Regione concorre al finanziamento di progetti integrati presentati dagli enti locali in forma singola o associata, volti ad elevare gli standard di sicurezza, alle azioni preventive sul territorio, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni preventive a carattere sociale; tali progetti sono prioritariamente riferiti a:

a) la realizzazione di forme e sistemi coordinati ed integrati di vigilanza e sicurezza locale e di quartiere;

b) l'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali;

c) le iniziative di prevenzione e di sostegno rivolte alla tutela delle fasce delle popolazioni più deboli ed esposte ai fenomeni di criminalità o di rischio dell'incolumità personale;

d) interventi contro l'usura, i reati contro il patrimonio ed iniziative per il controllo del territorio dalla diffusione dei reati connessi all'uso delle droghe e all'alcolismo, contro la diffusione delle droghe e dell'alcolismo e a favore della sicurezza stradale;

e) la dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo telesorveglianza, sistemi per la richiesta rapida di soccorso, servizi informatici per la sicurezza;

f) iniziative finalizzate al controllo, risanamento e riqualificazione delle zone a rischio all'interno delle quali si trovino edifici abbandonati o aree dismesse, anche mediante lo studio di valutazione dell'impatto di sicurezza.

2. I progetti possono essere presentati da:

a) unioni di comuni, associazioni di comuni, comuni convenzionati per almeno cinque anni, sempre con popolazione complessiva di almeno quindicimila abitanti;

b) comuni con popolazione di almeno ventimila abitanti;

c) comuni ad economia prevalentemente turistica individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62;

d) comunità montane;

e) province.

3. La giunta regionale determina, sentita la competente commissione consiliare, i criteri, le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti e le modalità di presentazione degli stessi, nonché i limiti del contributo finanziario della Regione.

Art. 4.

Contributi per la sicurezza delle attività produttive commerciali e turistiche

1. La Regione contribuisce alla tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche dai fenomeni di criminalità mediante incentivi all'installazione di impianti di allarme e dispositivi di sicurezza.

2. Sono destinatari dei contributi i titolari di attività di cui al comma 1 che presentino, anche tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o commercianti, progetti coordinati e relativi a settori esposti a rischio criminalità.

3. I contributi concessi ai sensi del presente articolo rientrano nel regime «*de minimis*» di cui al Regolamento CE n. 69/01 della commissione del 12 gennaio 2001.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le modalità e i criteri con cui vengono erogati contributi a sostegno delle iniziative per la sicurezza di cui al presente articolo.

Art. 5.

Osservatorio regionale per la sicurezza

1. L'osservatorio regionale per la sicurezza è la struttura di supporto per gli interventi di cui all'art. 2 di cui si dota la giunta regionale ed è costituito da:

- a) un comitato tecnico scientifico;
- b) un centro di raccolta e di elaborazione della documentazione nell'attività di cui alla presente legge.

2. L'osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con propri atti:

- a) composizione, modalità e criteri di funzionamento del comitato tecnico scientifico;
- b) struttura e funzioni del centro di documentazione.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Le spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

a) iniziative regionali in materia di sicurezza e promozione della legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 5: € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a), c), d): € 760.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

trovano copertura, per € 1.260.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, nelle risorse da stanziare all'u.p.b. U0015 «Prevenzione e lotta alla criminalità», mediante prelievo di pari importo dall'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partite n. 1 e n. 2, in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

2. Le spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge, come di seguito specificate:

a) spese per acquisizione, riadattamento e riuso di immobili per gli operatori della sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 2: € 3.000.000,00 per l'esercizio 2002 e € 2.000.000,00 per gli esercizi 2003 e 2004;

b) contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b), e), f): € 1.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004;

c) contributi per la sicurezza delle attività produttive, commerciali e turistiche, ai sensi dell'art. 4: € 1.033.000,00 per l'esercizio 2002 e € 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004;

trovano copertura, per € 5.553.000,00 per l'esercizio 2002 e € 4.520.000,00 per ciascuno degli esercizi 2003 e 2004, nelle risorse stanziate all'u.p.b. U0016 «interventi strutturali per la sicurezza», che vengono incrementate mediante prelievo di € 4.520.000,00

dall'u.p.b. U0186 «fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 1 in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2002 e di sola competenza per gli esercizi 2003 e 2004.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione».

Art. 7.

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione gli atti di giunta previsti dalla presente legge sono approvati entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Per quanto previsto dall'art. 4, limitatamente all'anno 2002, sono fatte salve le modalità applicative di cui all'art. 5 della legge regionale 31 marzo 2000, n. 7: «interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali».

Art. 8.

Norma abrogativa

1. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate la legge regionale 31 marzo 2000, n. 7 «interventi per la sicurezza delle attività artigianali e commerciali» e la legge regionale 26 maggio 1980, n. 67 «istituzione di un fondo regionale di solidarietà per interventi a favore dei danneggiati da azioni terroristiche».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 2002

GALAN

(*Omissis*).

02R0529

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2002, n. 10.

Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 48 del 14 maggio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1. Il termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è rideterminato al 31 dicembre 2002.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 le funzioni amministrative relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti sono esercitate dalla Regione; a tal fine i poteri attribuiti dalla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio», e successive modificazioni, al presi-

dente della provincia sono esercitati dal presidente della giunta regionale e quelli attribuiti alla giunta e al consiglio provinciale sono esercitati dalla giunta regionale; restano ferme le attribuzioni della competente commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, e successive modificazioni in materia di esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 maggio 2002

GALAN

(*Omissis*).

02R0530

LEGGE REGIONALE 23 maggio 2002, n. 11.

Disciplina del settore fieristico.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 53 del 28 maggio 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione ed in conformità con i principi dell'Unione europea, favorisce attraverso il sistema fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.

2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i principi della concorrenza, della libertà d'impresa e della trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni.

Art. 2.

Tipologie delle manifestazioni fieristiche

1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.

2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.

Art. 3.

Manifestazioni non assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche

1. Non sono assoggettate alla disciplina sulle manifestazioni fieristiche:

a) le esposizioni universali;

b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;

c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;

d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;

e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;

f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;

g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche;

h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;

i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.

Art. 4.

Qualifica delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale e locale.

2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite dalla giunta regionale.

3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.

4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite sulla base dei seguenti elementi:

a) programma organizzativo;

b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del settore o dei settori cui la manifestazione è rivolta;

c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.

5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione previsionale.

6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo della commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea o di Paesi terzi.

Art. 5.

Autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche viene rilasciata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e libertà di stabilimento sanciti dall'Unione europea, a tutti i soggetti pubblici e privati dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell'evento; per i soggetti organizzatori aventi sede legale in Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'autorizzazione può venir subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

2. L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale è rilasciata dal dirigente della

struttura regionale competente; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, l'autorizzazione allo svolgimento è di competenza del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'evento, il quale trasmette alla Regione i dati della manifestazione autorizzata al fine della redazione del calendario di cui all'art. 6.

3. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta sulla base di idonee motivazioni.

4. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale e nazionale sono presentate al presidente della giunta regionale entro i termini e con le modalità fissati con apposito provvedimento amministrativo della giunta regionale. Il medesimo provvedimento determina, altresì, i termini entro i quali va concluso il procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

5. Nelle domande devono essere indicati:

a) la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione;

b) l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati.

6. Alla domanda devono essere allegati:

a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell'ammontare delle quote di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi;

b) il piano organizzativo-finanziario della manifestazione;

c) una dichiarazione attestante:

1) l'esercizio da almeno un anno di attività in analogo settore merceologico da parte del richiedente l'autorizzazione a manifestazione internazionale o nazionale;

2) l'idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta;

3) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati;

4) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

7. L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione.

8. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.

9. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione il soggetto organizzatore deve trasmettere alla Regione od al comune una scheda recante l'elenco delle ditte espositrici e una relazione riassuntiva sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi dell'evento.

Art. 6.

Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche

1. È istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno durante l'anno nel Veneto. In tale calendario vengono indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.

2. Il calendario delle manifestazioni fieristiche viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi.

3. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

a) la denominazione ufficiale;

b) la tipologia e la qualifica;

c) il luogo e il periodo di svolgimento;

d) i settori merceologici interessati;

e) gli estremi dell'autorizzazione.

4. Gli organizzatori delle manifestazioni devono apporre gli estremi dell'autorizzazione regionale su ogni genere di pubblicità relativa alla singola manifestazione.

Art. 7.

Regolamento di attuazione

1. La giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a:

a) stabilire i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;

b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.

Art. 8.

Quartieri fieristici

1. La giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale disponendo altresì le modalità per la certificazione della rispondenza dei medesimi quartieri a tali requisiti.

Art. 9.

Coordinamento

1. La giunta regionale, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 117, comma ottavo della Costituzione, promuove e partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre regioni per una disciplina omogenea della materia.

Art. 10.

Riordino e trasformazione degli enti fieristici

1. I soggetti iscritti nell'elenco regionale degli enti fieristici già istituito ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 «legge quadro sul settore fieristico» presentano alla giunta regionale un progetto di riordino e di trasformazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 e seguenti, della medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.

2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto dall'organo esecutivo dell'ente, deve essere corredato di:

a) proposta di statuto;

b) relazione generale;

c) bilanci dell'ultimo triennio;

d) identificazione e stato del patrimonio dell'ente;

e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di un piano aziendale (business plan) a tre anni;

f) analisi fiscale e contabile;

g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.

3. Il medesimo progetto può prevedere nuovi apporti finanziari nella forma di conferimenti di cui all'art. 2342 del codice civile sia da parte di enti pubblici che di soggetti privati; può, inoltre, prevedere la cessione a questi ultimi di quote derivanti dalla trasformazione.

4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve, altresì, prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso promosse dall'ente fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici proprietari delle quote.

5. Il progetto complessivo è approvato dalla giunta regionale.

Art. 11.

Sanzioni

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il sindaco del comune nel cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. È disposta altresì

nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione è disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.

2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti nonché delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 7, è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa fra l'uno ed il dieci per cento del fatturato della manifestazione.

3. L'accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica.

4. Per l'applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni concernente «Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale».

Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono abrogati la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» e la legge regionale 18 gennaio 1991, n. 4 concernente modificazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, nonché l'art. 37 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2. Sono abrogate le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art. 35 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

4. Alla data di adozione da parte della giunta regionale del provvedimento di approvazione del progetto di trasformazione dell'ente fiera di Verona, è abrogata la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53 «Funzioni amministrative concernenti l'ente fiera di Verona in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e la formazione del calendario fieristico regionale, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35.

6. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 si applicano fino all'avvenuta trasformazione di ciascun ente fieristico.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 maggio 2002

GALAN

02R0531

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 12.

Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 4 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 189 del 6 maggio 2002, ha dichiarato estinto il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Governo della Repubblica

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto del referendum

1. È promosso, a norma dell'art. 47 dello statuto, un referendum consultivo a carattere regionale in merito alla presentazione, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale e istruzione, polizia locale.

2. Il referendum interessa la popolazione residente nella Regione ed è disciplinato dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, salvo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Procedimento

1. Il presidente della giunta regionale indice con proprio decreto il referendum consultivo tra gli elettori residenti nei comuni della Regione sul seguente quesito: «Siete favorevoli alla presentazione da parte del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, di una proposta di legge costituzionale che preveda, nel quadro dell'unità nazionale, il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali e delle conseguenti necessarie risorse finanziarie in materia di sanità, polizia locale, formazione professionale, di competenze in materia di organizzazione scolastica, offerta di programmi educativi e gestione degli istituti scolastici?».

2. Il decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum consultivo potrà essere adottato dopo la data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dei progetti di legge attuativi del dispositivo referendario formalmente presentati entro il 31 agosto 2001 e dopo che il consiglio regionale, con apposita risoluzione, si sarà espresso a favore di una proposta di legge attuativa del dispositivo referendario.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificabili in L. 30.000.000.000, di cui 15.000.000.000 a carico del bilancio 2001 e 15.000.000.000 a carico del bilancio 2002, sono imputati al capitolo n. 3210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il cui stanziamento viene adeguato mediante corrispondente riduzione, di L. 15.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2001 e di 15.000.000.000 in termini di sola competenza per l'esercizio 2002, dello stanziamento del capitolo n. 86600 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 31 maggio 2002

GALAN

02R0532

LEGGE REGIONALE 28 giugno 2002, n. 13.

Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 «Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali e successive modificazioni e integrazioni».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 65 del 2 luglio 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione e modificazioni dell'art. 15 e dell'art. 26 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1.

1. All'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 2002, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Nelle domeniche per le quali sono indetti i referendum regionali abrogativi le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22.

2-ter. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore 14 del lunedì. Ove per causa di forza maggiore le anzidette operazioni non possano essere ultimate per le ore 14 del lunedì, immediatamente dopo il presidente del seggio provvede agli adempimenti di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati" e successive modificazioni.

2-quater. Nell'occasione delle consultazioni referendarie abrogative indette dalla Regione, ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione è corrisposto un onorario fisso forfettario uguale a quello previsto per le analoghe consultazioni dello Stato dall'art. 3 della legge 16 aprile 2002, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale".».

2. All'art. 26, primo comma della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: «agli articoli 17, 18, 19 e 20 della presente legge» sono sostituite dalle parole: «agli articoli 15, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 17, 18, 19 e 20 della presente legge».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 28 giugno 2002

GALAN

02R0533

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 2002, n. 5.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002.

(Pubblicata nel Supplemento straordinario al *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 19 del 26 aprile 2002)

(Omissis).

02R0517

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 6.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 19 del 26 aprile 2002)

(Omissis).

02R0518

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2002, n. 7.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 23 del 22 maggio 2002).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 3

1. Al comma 2, dell'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:

«m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna;

n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lettera c-bis, del comma 2 dell'art. 2;».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così modificato:

a) al comma 3 la parola «triennale» è sostituita dalla parola «quinquennale»;

b) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis. le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, si fa rinvio all'art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, le province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea.».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, successivamente all'invio da parte della provincia della relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, procede all'assegnazione dei fondi di cui all'art. 40 nella misura di due terzi alla provincia di Perugia e un terzo alla provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziare nell'anno precedente.».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 8

1. Al comma 1, dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia.».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così modificato:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla provincia. La partecipazione economica è determinata d'intesa tra le province, sentiti comitati di gestione degli A.T.C.»;

b) al comma 7 le parole «il consiglio regionale» sono sostituite dalle parole la giunta regionale»;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C., con i criteri di gestione stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale e dai piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7.».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 13

1. All'art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. I piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l'esercizio dell'attività venatoria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale.».

Art. 7.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così modificato ed integrato:

a) la rubrica dell'art. 14 è così modificata:

«(Aree contigue ed a regolamento specifico)»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade l'area»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal piano faunistico venatorio regionale, l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree di cui alla lettera c-bis, del comma 2 dell'art. 2».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 15

1. All'art. 15 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, il comma 2 è abrogato.

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 16

«1. L'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così modificata:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, dopo le parole «sono istituite dalle province» sono aggiunte le parole: «secondo i criteri previsti dal piano faunistico venatorio regionale».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 18

1. Il comma 1, dell'art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è sostituito dal seguente:

«1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agriturismo venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500.».

Art. 11.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come integrato dall'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è così modificato ed integrato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l'abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.»;

b) al comma 2 sono soppresse le parole «a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli articoli 15, 16 e 17»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali.».

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 20

1. L'art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come integrato dall'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18, è così modificata:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le province, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l'istituzione di aziende faunistiche venatorie e di aziende agriturismo venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall'apposito regolamento regionale.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L'estensione delle singole aziende agriturismo venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L'estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agriturismo venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell'art. 17. Alle aziende agriturismo venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agriturismo venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle province ai territori di uno o più comuni.»;

c) al comma 2-bis sono soppresse le parole «con il divieto assoluto di caccia».

Art. 13.

Integrazione dell'art. 21

1. Al comma 3, dell'art. 21 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente periodo:

«La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecata da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3».

Art. 14.

Modificazione dell'art. 24

1. Al comma 6, dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole «per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario» sono sostituite dalle parole «per tre anni».

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 25

1. L'art. 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso.».

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell'appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso.».

Art. 16.

Integrazione dell'art. 26

1. All'art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all'uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall'appostamento stesso, anche con il fucile carico.».

Art. 17.

Modificazione dell'art. 27

1. Al comma 1, dell'art. 27 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole «consiglio regionale» sono sostituite dalle parole «giunta regionale».

Art. 18.

Modificazione dell'art. 28

1. Il comma 1, dell'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell'anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.».

Art. 19.

Modificazione dell'art. 29

1. All'art. 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole «la giunta regionale autorizza» sono sostituite dalle parole «le province autorizzano».

Art. 20.

Integrazione del titolo V

1. Al titolo V - Disciplina dell'attività venatoria della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, prima dell'art. 31, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 30-bis. — (*Abilitazione all'attività venatoria*). 1. Per il conseguimento della abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina.

I programmi delle materie di esame e l'articolazione delle prove sono stabiliti dalle province.

2. Ciascuna provincia nomina una commissione per l'abilitazione all'esercizio venatoria, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

3. L'esame di abilitazione all'attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la provincia di residenza del candidato.

4. Le province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio.».

Art. 21.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 32

1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come integrato dall'art. 1, lettera *i*) della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è così modificato ed integrato:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.»;

b) dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«1-*ter*. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria.».

Art. 22.

Modificazione dell'art. 34

1. L'art. 34 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è così sostituito:

«Art. 34 (*Tesserino venatorio*). — 1. Il tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite la provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie.

2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla provincia di residenza.

3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all'uopo destinati, al momento dell'inizio dell'attività venatoria, che avviene con il caricamento dell'arma, la giornata di caccia.

4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all'anno precedente.».

Art. 23.

Modificazione dell'art. 35

1. Al comma 1, dell'art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le parole «dalla commissione per l'abilitazione all'esercizio venatoria integrata» sono sostituite dalle parole «dalle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio nominate dalle province, integrate».

Art. 24.

Modificazione dell'art. 36

1. La rubrica e il testo dell'art. 36 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, sono così sostituiti:

«Art. 36 (*Preparazione e aggiornamento*). — 1. Le province muovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.».

Art. 25.

Modificazione dell'art. 39

1. L'art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come modificato ed integrato dall'art. 4 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 e dall'art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 410 a € 2.460;

b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da € 25 a € 150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni trasgressore;

e) cacciare negli specchi e corsi d'acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l'esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, nell'ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da € 210 a € 1.260;

g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19, sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellazione: sanzione amministrativa da € 50 a € 900;

i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da € 25 a € 150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da € 50 a € 300;

m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all'art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da € 50 a € 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all'art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da € 150 a € 900;

p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da € 150 a € 900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 260 a € 1.560;

q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all'art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da € 100 a € 600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.260;

t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

- 1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;
- 2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;
- 3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;
- 4) alla redazione del verbale della battuta;
- 5) all'uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;
- 6) alla occupazione dei settori per le battute;
- 7) alla segnalazione della battuta;
- 8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da € 100 a € 600 per i punti 6), 7) e 8);

u) violazione dell'obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

z) addestrare a allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, in caso di recidiva: da € 150 a € 900. Nell'ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da € 50 a € 300, ove non ricorra l'applicazione dell'art. 30 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;

ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell'amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da € 100 a € 600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della unità sanitaria locale competente: sanzione amministrativa da € 210 a € 1.560;

hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da € 100 a € 600;

ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

mm) abbandonare bossoli durante l'esercizio dell'attività venatoria: sanzione amministrativa da € 10 a € 60;

nn) sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

I) il sequestro dell'arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell'art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell'estinzione della sanzione;

sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere f), r), bb), cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle amministrazioni provinciali;

sequestro e confisca dell'arma carica nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

m) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni.

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla tesoreria della provincia competente per territorio, e affluiscono nell'apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di «proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca». I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell'ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell'arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l'esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili.».

Art. 26.

Abrogazioni e modificazioni di norme

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;
- b) la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;
- c) il regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;
- d) il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22.

2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, le parole «cinghiali e nutrie» sono sostituite dalle parole «cinghiale, nutrie, e corvidi».

Art. 27.

Norme transitorie e finali

1. L'art. 42 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni dell'art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/1999 - DOCUP per l'obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/

93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

2. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle aziende faunistiche venatorie e agrituristico venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente piano faunistico venatorio regionale.

4. La validità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell'anno 2001 è prorogata, previa domanda dell'interessato, fino al 31 dicembre 2002.

5. Le disposizioni del regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16, restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

6. Nelle more dell'adeguamento dei piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precludere situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 maggio 2002

LORENZETTI

02R0574

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2002, n. 8.

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 27 del 19 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno, dell'ambiente abitativo e della salute pubblica, dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si fa rinvio alle definizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 447/1995 e nei decreti attuativi della stessa. Si assumono inoltre le seguenti definizioni:

a) per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica;

b) per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio;

c) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme delle sorgenti sonore naturali ed antropiche.

Art. 3.

Competenze della giunta regionale

1. La giunta regionale adotta, con il supporto dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di seguito denominata ARPA ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) e sentita la commissione consiliare competente, il piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'art. 10.

2. La giunta regionale adotta norme regolamentari attuative della presente legge con particolare riferimento a:

a) i criteri e le modalità per la redazione dei piani di classificazione acustica di cui all'art. 7;

b) le modalità per la predisposizione e la presentazione dei piani di risanamento delle imprese di cui all'art. 13;

e) i criteri per l'organizzazione nell'ambito del territorio dei servizi di controllo previsti dall'art. 14 della legge n. 447/1995.

Art. 4.

Competenze delle province

1. Sono attribuite alle province, in attuazione dell'art. 5 della legge n. 447/1995, le seguenti funzioni amministrative:

a) coordinamento e composizione di conflitti tra comuni limitrofi in relazione alla zonizzazione acustica del territorio ed alla definizione dei piani comunali di risanamento acustico;

b) predisposizione dei programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico a livello provinciale e intercomunale;

c) controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse che propagano il rumore in ambiti territoriali compresi nel territorio di più comuni della circoscrizione provinciale;

d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica e di predisposizione dei piani di risanamento;

e) approvazione dei piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture secondo le direttive di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2000.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi del supporto dell'ARPA, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 447/1995 e dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9.

Art. 5.

Competenze dei comuni

I comuni:

a) esercitano, in forma singola o associata, le competenze indicate dall'art. 6 della legge n. 447/1995, attenendosi ai criteri e alle modalità definiti dalla presente legge e dalle norme regolamentari di attuazione;

b) approvano i piani di risanamento acustico di cui all'art. 13 predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;

c) valutano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e trasmettono alla provincia eventuali proposte di modifica e integrazione entro sessanta giorni dal ricevimento;

d) svolgono le azioni di verifica e controllo dei requisiti acustici passivi degli edifici, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Art. 6.

Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dalla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, provvede a:

- a) istituire e tenere aggiornata la banca dati sulle sorgenti sonore fisse dell'intero territorio regionale, integrata con il sistema informativo regionale ambientale;
- b) attuare programmi di monitoraggio dell'inquinamento acustico nel territorio regionale;
- c) supportare la giunta regionale nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di cui all'art. 10;
- d) supportare i comuni e le province per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge;
- e) esercitare controlli a campione per la verifica dei requisiti acustici passivi sugli edifici di nuova costruzione e su quelli riguardanti il patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 15;
- f) esercitare le funzioni di controllo previste dall'art. 19.

Art. 7.

Classificazione acustica

1. La classificazione acustica, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, contiene:

- a) la suddivisione del territorio nelle zone acusticamente omogenee previste dalla normativa statale, per l'applicazione dei criteri di qualità fissati dall'art. 2, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995;
- b) l'individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, di aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;
- c) la normativa tecnica di attuazione.

2. I comuni, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, comma 2 adottano il piano di classificazione acustica di cui al comma 1, garantendo il necessario coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Qualsiasi modifica degli strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso.

3. Obiettivo della classificazione acustica del territorio comunale è la tutela dal degrado delle zone non inquinate ed il risanamento di quelle ove si riscontrano livelli di rumorosità ambientale non compatibili con il benessere e la salute della popolazione.

4. Qualora i comuni non procedano alla classificazione acustica nei termini previsti, la provincia competente per territorio si incarica direttamente della sua redazione, o nomina un commissario *ad acta* che vi provvede in sostituzione del comune inadempiente, con oneri a carico della stessa amministrazione comunale.

5. I comuni e le province si avvalgono dell'ausilio tecnico dell'ARPA.

Art. 8.

Aree di rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico

1. Con la classificazione acustica di cui all'art. 7, i comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico hanno facoltà di assumere, per determinate aree, limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dallo Stato per la classe corrispondente, secondo i seguenti criteri:

- a) l'interesse paesaggistico-ambientale e turistico deve essere riconosciuto attraverso gli strumenti urbanistici o di pianificazione comunali, ovvero attraverso specifici atti regionali o provinciali;
- b) la riduzione dei limiti non si applica di norma alle aree la cui destinazione d'uso è prevalentemente o esclusivamente industriale;
- c) la riduzione dei limiti può essere circoscritta a determinati periodi dell'anno ed a porzioni di territorio ridotte rispetto a quelle individuate con la zonizzazione;
- d) i limiti di esposizione assunti in queste aree non possono comunque essere inferiori ai valori di qualità stabiliti dallo Stato per la corrispondente classe di territorio.

Art. 9.

Piano comunale di risanamento acustico

1. I comuni adottano il piano comunale di risanamento acustico entro un anno dal verificarsi dei casi previsti dall'art. 7, comma 1 della legge n. 447/1995. Il piano è predisposto in coerenza con le norme regolamentari previste dall'art. 3, comma 2 e recepisce il contenuto dei piani predisposti dalle società, o enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, di cui all'art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995.

2. Il piano comunale di risanamento acustico deve contenere quanto indicato all'art. 7, comma 2 della legge n. 447/1995.

3. Il piano comunale di risanamento acustico, redatto da tecnici competenti di cui all'art. 18, prima della sua approvazione è sottoposto alla provincia, la quale, avvalendosi dell'ARPA e dell'ASL di competenza; formula proposte e osservazioni.

4. Dopo l'adozione, il piano di risanamento acustico è trasmesso alla Regione, alla provincia, all'ASL ed all'ARPA competenti per territorio.

5. In caso di inerzia del comune nell'adozione del piano di risanamento acustico, la provincia, direttamente o nominando un commissario *ad acta*, e con l'ausilio dell'ARPA, provvede alla stesura del piano di risanamento comunale, con oneri a carico dell'amministrazione comunale inadempiente.

Art. 10.

Piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

1. Il piano regionale triennale è adottato dalla giunta regionale, sentite le province, sulla base dei piani di risanamento comunali. Il piano stabilisce le priorità, i tempi e i modi per la realizzazione degli interventi previsti dai piani comunali, nonché le risorse finanziarie assegnate.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1 la giunta regionale tiene conto, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento previsti dall'art. 10, comma 5 della legge n. 447/1995, predisposti dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Art. 11.

Valutazione di clima acustico

1. Ai fini della valutazione previsionale del clima acustico prevista dall'art. 8, comma 3 della legge n. 447/1995, il soggetto che intende realizzare le opere ivi indicate è tenuto ad allegare al progetto apposita relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla base dei criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, comma 2.

2. La documentazione di cui al comma 1 viene presentata al comune che, avvalendosi del supporto dell'ARPA, prescrive, ove necessario, modifiche al progetto, finalizzate al rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

Art. 12.

Documentazione di impatto acustico

1. La documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le norme regolamentari previste dall'art. 3, è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere, infrastrutture o insediamenti indicati nell'art. 8 commi 1, 2, e 4 della legge n. 447/1995.

2. Le autorizzazioni, concessioni, licenze o i provvedimenti comunque denominati inerenti le attività soggette alla valutazione di impatto acustico, indicate al comma 1, sono rilasciate dalla competente autorità, considerati i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento della conformità della richiesta sotto il profilo acustico, nel rispetto dei valori limite previsti dalla zonizzazione per la specifica zona e per le eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate.

3. Qualora, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia prevista la denuncia di inizio attività o altro atto equivalente, la documentazione deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto di iniziativa privata previsto.

Art. 13.

Piano di risanamento delle imprese

1. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica comunale, le imprese, nel caso in cui non risulti verificata la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti, provvedono direttamente all'adeguamento oppure, entro lo stesso termine e sulla base dei criteri stabiliti dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, presentano al comune apposito piano di risanamento, in cui sono indicati i tempi entro i quali è previsto l'adeguamento.

2. Il termine temporale di cui al comma 1, viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

3. I comuni, con il supporto dell'ARPA, verificano l'idoneità delle soluzioni proposte dai piani di risanamento acustico e la congruità dei tempi per la loro attuazione, approvano i piani stessi ed effettuano controlli tesi a accertarne l'effettiva e puntuale esecuzione.

4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono comunque adeguarsi ai limiti previsti dalla classificazione acustica comunale entro il termine di cui al comma 1.

5. Per gli interventi di risanamento acustico effettuati dalle imprese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 4, della legge n. 447/1995.

Art. 14.

Emissioni sonore da attività temporanee

1. Si definiscono attività temporanee quelle che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività, quali ad esempio:

- a) cantieri;
- b) spettacoli, concerti e comizi;
- c) sagre, feste, fiere e luna park;
- d) manifestazioni sportive all'aperto.

2. Il comune può, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe ai limiti di emissione per le attività temporanee di cui al comma 1. Il provvedimento autorizzativo del comune prescrive:

- a) le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi;
- b) l'eventuale introduzione di particolari limiti, con l'indicazione delle modalità di misura da adottarsi per la verifica del loro rispetto;
- c) i limiti temporali di validità della deroga e l'eventuale determinazione degli orari di svolgimento dell'attività.

3. La richiesta di autorizzazione, secondo i criteri indicati dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, deve essere inoltrata da parte del titolare, gestore od organizzatore, alle amministrazioni comunali il cui territorio sia interessato dal superamento dei limiti stabiliti dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Art. 15.

Requisiti acustici passivi degli edifici

1. I progetti relativi a nuove costruzioni e quelli riguardanti gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono essere corredati, sulla base di criteri determinati dalle norme regolamentari previste dall'art. 3, comma 2, del progetto acustico redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. La certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto di isolamento acustico è resa dal direttore dei lavori ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il comune provvede ad effettuare, con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

Art. 16.

Partecipazione

1. Le autorità competenti nell'ambito delle varie procedure disciplinate dalla presente legge garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'inquinamento acustico nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Art. 17.

Sperimentazione ed innovazione

1. La Regione promuove e sostiene attività di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo del contenimento dell'inquinamento acustico.

2. Al fine di ridurre l'inquinamento acustico, favorire la ricerca applicata e lo sviluppo industriale, la Regione promuove la sperimentazione nel proprio territorio, di sistemi innovativi di abbattimento del rumore, incentivando progetti o iniziative in questo settore.

Art. 18.

Tecnico competente in acustica ambientale

1. La Regione procede al riconoscimento della figura di tecnico in acustica ambientale, come definita all'art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1998, secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

2. Il tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale è la figura professionale, idonea ad effettuare le attività previste dall'art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995. In particolare:

- a) la misura dei livelli di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo, la verifica dell'ottemperanza ai valori limite ed il controllo del rispetto della normativa vigente;
- b) la misura, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici e i requisiti acustici delle sorgenti interne agli stessi;
- c) la bonifica acustica degli edifici e dei ricettori in generale;
- d) la redazione della previsione di impatto acustico e clima acustico, di cui all'art. 8 della legge n. 447/1995;
- e) la redazione dei piani di risanamento acustico dei comuni e delle imprese e quelli relativi alle infrastrutture di trasporto;
- f) la classificazione acustica del territorio comunale;
- g) le mappature acustiche e la predisposizione dei piani di bonifica acustica.

3. Il riconoscimento rilasciato dalle altre Regioni e dalle province autonome è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Regione Umbria per i tecnici residenti nel proprio territorio.

4. La Regione e le province promuovono opportune attività di formazione nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 19.

Controllo e sanzioni amministrative

1. Per le funzioni tecniche di controllo i comuni e le province si avvalgono dell'ARPA.

2. L'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 10 della legge n. 447/1995 spettano al comune territorialmente competente.

3. Nei casi in cui la violazione delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico producano effetti dannosi in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, le sanzioni vengono applicate dalla provincia territorialmente competente.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge n. 447/1995, sono introitati dagli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e destinate ad attività connesse al contenimento e alla riduzione dell'inquinamento acustico.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2002 agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 10 e 17 della presente legge, quantificati in € 103.300,00, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità pre-

visionale di base 05.1.007 del bilancio pluriennale 2001-2003, parte spesa, denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile».

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1, sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

3. Ai sensi dell'art. 27 comma 3, lettera c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, a partire dal 2003, con legge finanziaria regionale possono essere determinate risorse per l'incentivazione delle attività di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge, a valere sugli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 05.1.007, parte spesa, denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile».

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 21.

Norme finali

1. I regolamenti di cui all'art. 3, sono adottati dalla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), i comuni adottano il piano di classificazione acustica previsto all'art. 7.

3. Entro i termini indicati al comma 2 i comuni adeguano i propri regolamenti o ne adottano di specifici in ordine a:

a) controllo, contenimento e abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) controllo, contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico prodotta dalle attività che impiegano sorgenti sonore fisse;

c) svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e concessione delle autorizzazioni in deroga.

4. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno già provveduto alla classificazione acustica sono tenuti a verificarne la rispondenza alle disposizioni della presente legge, provvedendo all'eventuale adeguamento di cui al comma 2.

5. Le strutture pubbliche territoriali indicate dall'art. 2, comma 8 della legge n. 447/1995 devono comunicare alla Regione, nel rispetto dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i nominativi dei propri dipendenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma, allegando idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, alla data di entrata in vigore della legge n. 447/1995.

Art. 22.

Modificazioni di leggi regionali

1. All'art. 3, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è soppressa la lettera e).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 giugno 2002

LORENZETTI

02R0575

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2002, n. 9.

Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 28 del 26 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 182 del 6 maggio 2002, ha dichiarato improcedibile il ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 agosto 2001, depositato in cancelleria il 24 agosto 2001 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2001.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Umbria, nel rispetto del principio di precauzione sancita dall'art. 174, paragrafo n. 2, del trattato CEE e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36, detta norme a tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

2. I fini di cui al comma 1, sono conseguiti disciplinando la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producano tali emissioni, nonché mediante l'individuazione, in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 36/2001, di adeguati limiti di esposizione.

Art. 2.

Principio di giustificazione

1. Nella pianificazione della localizzazione di nuovi impianti, e comunque in sede di rilascio delle autorizzazioni, i gestori di concessionari sono tenuti a dimostrare le ragioni obiettive della indispensabilità degli impianti stessi ai fini dell'operatività del servizio.

2. Il disposto del comma 1, non si applica agli impianti di competenza del piano di assegnazione delle frequenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 3.

Accesso ai dati ambientali

1. La Regione, le province, i comuni, le unità sanitarie locali e l'agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA garantiscono a chiunque l'accesso ai dati ambientali relativi alla tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la più ampia diffusione dei medesimi dati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

Art. 4.

Definizione delle aree sensibili e tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Le aree sensibili sono parti del territorio, all'interno delle quali:

a) devono essere rispettati gli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 2 della legge n. 36/2001;

b) le amministrazioni comunali possono prescrivere modifiche, adeguamenti alla delocalizzazione di elettrodotti con tensione nominale superiore a venti kV e di impianti radioelettrici disciplinati dalla presente legge, siano essi già esistenti che di nuova realizzazione, al fine di garantire la massima tutela ambientale dell'area stessa.

2. Le aree sensibili sono individuate in riferimento a zone ad alta densità abitativa, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di strutture di tipo assistenziale, sanitario, educativo.

3. Le aree sensibili sono individuate e perimetrate dai comuni, d'intesa con le province, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni possono altresì individuare beni culturali e ambientali, tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ovvero dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali la installazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa.

Art. 5.

Competenze regionali

1. La giunta regionale, nel rispetto della legge n. 36/2001, con regolamento da adottare entro centoventi giorni dall'entrata, in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente:

a) definisce le modalità e gli standard per la presentazione, da parte dei gestori degli impianti, dei piani di rete e dei programmi di sviluppo;

b) definisce le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti oggetto della presente legge, coordinandole con quelle di rilevanza urbanistico-edilizia;

c) fissa i criteri per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

d) fissa i criteri e gli standard per la creazione e l'aggiornamento del catasto regionale, di cui all'art. 11, degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

e) definisce i criteri e le modalità per l'informazione e l'educazione della popolazione in materia di tutela sanitaria ed ambientale derivante dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f) definisce i casi di sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 12.

2. La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali, propone al Ministero dell'ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta kV, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

Art. 6.

Competenze delle province

1. Alle province sono trasferite, in aggiunta alle funzioni e compiti amministrativi di cui all'art. 70, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, le seguenti funzioni:

a) approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV anche nell'ipotesi di mancanza di proposta da parte dei gestori;

b) definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta kV, con le relative fasce di rispetto, tenuto conto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo predisposti dai gestori degli impianti;

c) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad esse trasferiti.

Art. 7.

Competenze dei comuni

1. Ai comuni sono trasferite le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;

b) identificazione, d'intesa con la provincia competente per territorio, delle aree sensibili di cui all'art. 4;

c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);

d) individuazione dei siti di installazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti;

e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.

Art. 8.

Competenze dell'ARPA

1. L'ARPA provvede a:

a) fornire alla Regione il supporto tecnico-scientifico per gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 5;

b) fornire a province e comuni pareri tecnico-scientifici nell'ambito delle procedure autorizzative per la costruzione, modifica ed esercizio degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, nonché per l'approvazione dei relativi piani di risanamento;

c) svolgere, anche su segnalazione degli enti pubblici, delle unità sanitarie locali e dei cittadini, azioni di vigilanza ambientale sugli elettrodotti e impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione, effettuando i controlli tecnici per la verifica del rispetto degli standard fissati dalla presente legge;

d) impiantare ed aggiornare, con il concorso del servizio informativo territoriale della Regione - SITER, il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione.

2. La Regione e gli enti locali territoriali si avvalgono dell'ARPA per tutti gli adempimenti connessi all'art. 14 della legge n. 36/2001 e alla presente legge.

Art. 9.

Competenze delle unità sanitarie locali

1. Le unità sanitarie locali svolgono attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Le unità sanitarie locali concorrono all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti dell'elettromagnetismo sulla salute, nonché all'azione di informazione ed educazione della popolazione sulla tutela sanitaria dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Art. 10.

Comitato tecnico scientifico

1. È istituito presso la direzione alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture della giunta regionale, il comitato tecnico scientifico così composto:

a) un rappresentante della direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, che lo presiede;

b) un rappresentante della direzione sanità e servizi sociali;

c) due esperti in materia di tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e in tecnologie di risanamento, designati dalla giunta regionale;

d) un rappresentante designato dall'ARPA;

e) un rappresentante designato dal comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM;

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni nazionali operanti nel settore della tutela dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, individuate dalla giunta regionale con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 5;

g) un rappresentante designato dall'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro - ISPESL.

2. Il comitato svolge azione di consulenza nei confronti dell'amministrazione regionale nelle materie oggetto della presente legge.

3. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 11.

Catasto regionale

1. È istituito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *d*) della legge n. 36/2001 il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con sede presso l'ARPA che lo gestisce in coordinamento con il SITER.

2. Ai fini dell'aggiornamento del catasto i gestori degli impianti ed i concessionari sono tenuti a comunicare all'ARPA, nel termine di trenta giorni dal fatto, l'attivazione di nuovi impianti, nonché qualsiasi variazione, quantitativa e qualitativa, apportata a quelli esistenti.

Art. 12.

Valutazione di impatto ambientale

1. Gli impianti di telefonia mobile sono sottoposti alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, nei casi previsti dal regolamento di cui all'art. 5.

2. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a cento kV di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 22, sono sottoposti alle procedure previste dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

Art. 13.

Criteri e procedure

1. Le modalità, i criteri ed i procedimenti amministrativi preordinati alla localizzazione, al risanamento e al rilascio di autorizzazione per la realizzazione e la modifica degli impianti sono definiti dalla giunta regionale, nel rispetto delle norme in materia di procedimento amministrativo e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 15, commi 1 e 2 della legge n. 36/2001 sono irrogate, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA, dalle autorità individuate dai decreti ministeriali richiamati dall'art. 4, comma 2 della legge n. 36/2001 ovvero, in mancanza di tale individuazione, con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

2. Le sanzioni della sospensione e della revoca di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 36/2001 sono applicate dalle province e dai comuni, per le rispettive competenze indicate agli articoli 6 e 7.

3. Nella graduazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, va tenuto conto della natura della violazione e del grado di lesione portata alla tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio 2001, agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 8 e 10, che ammontano a complessive L. 200.000.000, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile» del bilancio di previsione 2001.

2. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma precedente, sia in termini di competenza che di cassa.

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c*) della legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 13.

Art. 16.

Norma transitoria

1. La giunta regionale con norme regolamentari definisce entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria fino all'approvazione dei decreti di cui all'art. 4 della legge n. 36/2001, le disposizioni di prima applicazione della presente legge, idonee a conseguire le finalità di cui all'art. 1.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 43, 44 e il comma 1 dell'art. 52, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 giugno 2002

LORENZETTI

02R0576

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2002, n. 10.

Differimento dei termini per la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali - ulteriore modificazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 28 del 26 giugno 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Differimento termini

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 - legge finanziaria», per l'anno 2002 il termine del 31 gennaio, fissato dalla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2002.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 giugno 2000

LORENZETTI

02R0577

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2002, n.7.

Legge finanziaria regionale 2002.*(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 3 giugno 2002)**(Omissis).***02R0485**

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2002, n. 8.

Bilancio di competenza e di cassa 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004.*(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 12 del 3 giugno 2002)**(Omissis).***02R0486**

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2002, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1997 n. 8, ad oggetto: «Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni provinciali degli allevatori».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 15 giugno 2002)***IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. «L'art. 1 della legge regionale 10 aprile 1997 n. 8, è così modificato:

Finalità

1. Per garantire una efficace funzionalità delle associazioni provinciali degli allevatori, la Regione Molise costituisce, presso la tesoreria regionale, un fondo straordinario al fine di consentire il tempestivo avvio dei programmi annuali, previsti a favore del comparto zootecnico, per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali alle stesse demandate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27, e successive modificazioni.

2. Il fondo di cui al comma 1, può essere attivato presso la tesoreria regionale anche tramite apertura, da parte delle associazioni interessate, di apposito conto corrente vincolato, infruttifero per le stesse e regolato da convenzione tra le parti (Regione, associazioni degli allevatori e tesoreria regionale).

3. Il fondo straordinario di cui al comma 1, ha la durata di dieci anni dall'anno della sua costituzione e rientrerà nelle disponibilità

della Regione Molise maggiorato degli interessi maturati presso la tesoreria regionale, ovvero sul conto corrente vincolato di cui al precedente comma.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 giugno 2002

IORIO

02R0487

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2002, n. 10.

Provvedimenti in favore del Circolo ricreativo dipendenti Regione Molise.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del 15 giugno 2002)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Molise, al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività culturali, turistiche, sociali, ricreative e sportive ed in attuazione dei principi espressi dalla legge 29 marzo 1993, n. 93 e successive modificazioni ed integrazioni, concede al «Circolo ricreativo dipendenti Regione Molise» (CRAL) un contributo finanziario annuo.

2. La Regione concede altresì, a richiesta, l'uso gratuito di aree, locali ed altri beni appartenenti al patrimonio regionale.

Art. 2.

1. La concessione del contributo finanziario di cui all'articolo precedente è finalizzata a sostenere le iniziative del circolo rivolte a sviluppare momenti di aggregazione e socializzazione.

2. Il contributo finanziario viene erogato annualmente con deliberazione della giunta regionale.

3. Il contributo non può essere erogato se non sia stato approvato dall'assemblea dei soci del circolo il conto consuntivo dell'anno precedente nonché il bilancio di previsione dell'anno di riferimento del programma di attività entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per le finalità del circolo.

5. La concessione in uso gratuito di aree, locali ed altri beni di cui al precedente art. 1, viene stabilita con deliberazione della giunta regionale contenente le modalità d'uso, previa richiesta motivata del presidente del circolo ricreativo.

Art. 3.

1. In relazione a specifiche attività o manifestazioni organizzate dal circolo ed aventi notevole rilevanza esterna, possono essere erogati contributi straordinari in aggiunta a quelli di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte nel modo seguente:

per gli articoli 1 e 2

quantificati in € 10.329,13 per l'anno 2002 mediante l'istituzione di apposito capitolo nella legge di variazione del bilancio regionale 2002;

per l'art. 3

mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte della spesa del bilancio regionale riferito all'esercizio finanziario nel quale sono erogati i contributi straordinari.

2. Per gli esercizi finanziari successivi la quantificazione della spesa sarà determinata con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 5.

1. I dipendenti inclusi nelle rappresentative regionali composte per la partecipazione a manifestazioni hanno diritto, in tali circostanze, ad assentarsi dall'ufficio, salvo a recuperare tutte le ore di lavoro non rese in turni di servizio pomeridiano da effettuarsi nei successivi 60 giorni.

2. Il dispositivo del comma precedente si applica esclusivamente ai dipendenti che partecipano, in rappresentanza della Regione Molise, a manifestazioni autorizzate dalla giunta regionale.

3. La deliberazione di autorizzazione, adottata a domanda del CRAL, dovrà contenere:

l'indicazione della manifestazione;

i termini del suo svolgimento;

l'elenco delle persone interessate;

il programma di recupero delle ore di lavoro non effettuate.

Art. 6.

1. Ai fini di adempiere ai compiti organizzativi, il dipendente regionale presidente del CRAL, o suo delegato, è autorizzato a svolgere i compiti di organizzazione delle attività del circolo durante il normale orario di lavoro.

2. Il presidente del CRAL, o suo delegato, previa autorizzazione del presidente della Regione, può assentarsi dall'ufficio, per compiti inerenti la sua qualità, salvo a recuperare le ore di lavoro non effettuate, con le modalità di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 giugno 2002

IORIO

02R0488

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2002, n. 11.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 1° luglio 2002)

(Omissis).

02R0491

REGIONE PUGLIA

REGOLAMENTO REGIONALE 3 ottobre 2001, n. 7.

«Attività di tassidermia e di imbalsamazione» art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 22 ottobre 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al presidente della giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 60, comma 1 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1155 del 3 agosto 2001, con la quale la giunta regionale ha approvato lo schema di regolamento relativo all'«Attività di tassidermia e di imbalsamazione», art. 60, comma 1, legge regionale n. 27/1998;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 60 comma 1, legge regionale n. 27/1998, disciplina l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. Le funzioni amministrative relative a tali attività sono delegate alle province territorialmente competenti.

Art. 2.

A u t o r i z z a z i o n i

1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della provincia territorialmente competente a persone nominativamente indicate, previa dichiarazione di idoneità rilasciata dalla commissione d'esame per l'abilitazione venatoria di cui all'art. 29 della legge regionale n. 27/1998, integrata da un esperto di provata esperienza e competenza nella specifica materia, individuato dalla provincia su segnalazione del comitato tecnico provinciale.

2. La Commissione deve accertare con apposito esame teorico-pratico che il richiedente possiede i seguenti requisiti:

a) specifica conoscenza faunistica, con particolare riguardo alla capacità di riconoscere le specie di fauna selvatica, e legislativa in materia venatoria;

b) competenza specifica nelle tecniche di tassidermia e di imbalsamazione e conservazione delle spoglie;

c) conoscenza delle soluzioni e sostanze impiegate in tali tecniche, del loro grado di tossicità e delle precauzioni da porre in atto nell'uso delle stesse.

3. La domanda di ammissione all'esame è indirizzata alla provincia territorialmente competente, servizio caccia.

4. La provincia decide il calendario annuale per lo svolgimento degli esami.

5. I tassidermisti in possesso da almeno un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, di regolare iscrizione presso le Camere di commercio, industria ed artigianato del luogo di residenza, non sono tenuti all'esame di cui al comma 1, ivi compresi coloro i quali siano in possesso dell'attestato rilasciato dalla provincia ai sensi della precedente normativa regionale.

6. I tassidermisti e imbalsamatori dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, musei di storia naturale e gli istituti universitari sono esen-

tati dall'autorizzazione e dal conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1. Detti dipendenti possono esercitare l'attività di tassidermia esclusivamente per conto dell'Ente di appartenenza e in locali appositamente adibiti dall'ente stesso.

Art. 3.

Oggetto dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione

1. È consentita la preparazione tassidermica e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti a:

a) Specie selvatiche di cui all'art. 31 legge regionale n. 27/1998, purché abbattute nel rispetto della normativa vigente;

b) Esemplari di fauna protetta o particolarmente protetta di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti;

c) Fauna domestica, nel rispetto delle norme che regolano la detenzione delle singole specie;

d) Specie selvatiche appartenenti alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'entrata in possesso siano avvenuti in conformità della legislazione vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art. 4

A d e m p i m e n t i

1. Il tassidermista o imbalsamatore ed i soggetti di cui al comma 6 dell'art. 2 sono tenuti ai sottoelencati adempimenti.

Per ciascun esemplare da preparare, in possesso anche temporaneo, devono essere riportate, in apposito registro numerato e vidimato dalla provincia competente per territorio:

a) la specie dell'esemplare;

b) il sesso;

c) le generalità di chi ha consegnato il soggetto;

d) la data di consegna e di riconsegna dell'esemplare.

Per le suddette specie dovrà altresì essere compilato a cura del tassidermista o imbalsamatore apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal cliente, contenente oltre al numero di carico attribuito, le indicazioni di cui sopra. Una copia del suddetto modulo dovrà essere rilasciata al proprietario e una inviata alla provincia competente entro il trenta di ogni mese.

2. Il Tassidermista o imbalsamatore nel caso di richiesta di preparazione di soggetti appartenenti a specie protette o particolarmente protette allevata o a specie cacciabili reperite in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio, deve compilare apposito modulo in quadruplica copia, sottoscritto dal richiedente e contenente oltre al numero di carico le indicazioni di cui sopra, due copie del suddetto modulo devono essere inviate alla provincia e all'osservatorio faunistico regionale entro ventiquattro ore dal ricevimento delle spoglie.

3. Su tutte le preparazioni deve essere apposto un contrassegno o etichetta, approvato dalla provincia competente per territorio, indicante le generalità, il numero dell'autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro. Tale contrassegno deve essere apposto sulla base di appoggio dell'animale o in mancanza sul corpo dello stesso.

4. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, senza che la provincia competente abbia sollevato eccezioni, può essere dato luogo alla preparazione tassidermica.

5. I soggetti appartenenti a specie protette e particolarmente protette d'allevamento, per i quali le province hanno sollevato eccezioni alla preparazione tassidermica o l'imbalsamazione possono essere detenuti dal privato.

6. Le province possono chiedere a fini didattici la disponibilità dell'animale per uso temporaneo, non superiore ad un mese. Nel caso di disponibilità permanente le province rimborsano al detentore le spese di preparazione.

Art. 5.

Preparazione tassidermica in proprio

In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il cacciatore che sia legittimamente in possesso di esemplari abbattuti di fauna appartenente alle specie cacciabili può preparare in proprio gli esemplari.

Art. 6.

Sanzioni - Sospensione - Revoca

1. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 4 commi 1 e 2, comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 48 comma 22 della legge regionale n. 27/1998 previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

È prevista inoltre la sospensione dell'autorizzazione per un anno.

2. In caso di recidiva l'autorizzazione è revocata.

3. Per tutte le rimanenti inadempienze al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 49, lettera p), della legge regionale n. 27/1998.

Art. 7.

Vigilanza

1. Il tassidermista o l'imbalsamatore è tenuto a consentire, agli agenti di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), la visione dei registri e dei locali adibiti all'esercizio dell'attività o al deposito degli animali preparati o da preparare.

2. Il rifiuto comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i detentori di preparazioni tassidermiche di specie protette e particolarmente protette allegata devono darne comunicazione alla provincia che rilascerà la prescritta autorizzazione e provvederà a far applicare l'apposito sigillo inamovibile di cui al precedente articolo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Bari, 3 ottobre 2001

FITTO

02R0187

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651790/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 1 0 0 5 *

€ 1,60